



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI
FNOMCeO

Al Presidente

*delle Commissioni per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut. : Sig.ra Virna Lisai

OGGETTO : sentenza Corte di Cassazione penale n° 48074/2011

Cari Colleghi,

ritengo opportuno trasmetterVi copia di una importante sentenza della Corte di Cassazione penale che ha chiarito in modo inequivocabile che l'abusivo, privo del titolo professionale agisce sempre e comunque con dolo anche non ha voluto la malattia e abbia agito nella convinzione di evitare ogni danno al paziente.

In sostanza, come chiarisce la sentenza, l'elemento psicologico del reato di cui all'art 582 c.p. è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di colpire taluno con violenza, di infliggere ad altri una violenta manomissione, non essendo necessario che la volontà dell'agente sia volta alla produzione di conseguenze lesive.

Colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.

All. n. 1



(Giuseppe Renzo)

| | | |
|--|-----------|---|
| ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI VENEZIA | | |
| 0000798 | | |
| DATA ES. PROFESSIONE | CATEGORIE | E |
| 22-02-2012 | 0101 | |

2012/1452-21-02-2012-PARTENZA

17.02.2012 Corte di Cassazione – Penale (il dentista abusivo non può agire per finalità terapeutiche)

§ - È errata la decisione di riconoscere la natura colposa anziché dolosa del reato commesso dal sedicente odontoiatra che, privo del titolo professionale, si è avventurato in una lunga e complessa serie di interventi quali l'estrazione di denti dall'arcata arcata superiore e inferiore e in sedute di implantologia con esito infausto.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione a seguito della impugnazione di una sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano.

L'abusivo, privo del titolo professionale agisce con dolo anche se non ha voluto la malattia, né abbia agito anche a costo di cagionarla sorretto dalla convinzione di evitare ogni danno al paziente: una tale prospettazione difensiva va disattesa anche perché appare consentire l'esercizio di attività medico-chirurgiche a soggetti privi dell'abilitazione professionale, in ragione della finalità terapeutica da cui gli stessi sono mossi.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Penale - Sez. V; Sent. n. 48074 del 22.12.2011

omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il tribunale di Milano dichiarava n.d.p. nei confronti di Pa.Ti. in ordine al delitto di cui agli artt. 586 e 589 c.p., così modificata l'imputazione ex art. 582 c.p., art. 583 c.p., nn. 1 e 2 per la tardività della querela.

La corte d'appello, sul gravame del PM e della p.civ., confermava.

E' stato accertato dai giudici di merito che la p.c. P.L. rivolse allo studio dentistico di G.K., separatamente giudicata, ove prestava la sua opera l'imputato, sedicente medico, privo del titolo professionale, sottoponendosi nell'arco di due anni ad una serie di interventi (estrazione denti arcata superiore ed alcuni di quella inferiore, sedute di implantologia, ecc.) con esito infausto, da cui derivava malattia di durata superiore a gg. 40 ed indebolimento permanente dell'organo della masticazione.

- Ricorrono PG e PC, deduceva violazione di legge.

L'imputato - assume la Pubblica Accusa - è già stato condannato per esercizio abusivo della professione.

Gli interventi sulla P. sono stati compiuti in assenza del consenso informato e con violazione delle *leges artis*. L'esito infausto che ne è sortito esclude l'applicabilità della scriminante riconosciuta agli esercenti l'attività sanitaria, sulla scorta della radicale incompatibilità fra l'attività terapeutica e il delitto di lesioni personali (S.U. 18.12.08, n. 2437, Giulini). Le lesioni patite dalla p.l. vanno ascritte al prevenuto a titolo di dolo.

- Non diversamente, la parte civile evidenzia che il gip che ha giudicato la G. ha ravvisato il dolo, poiché la copertura costituzionale dell'art. 32 Cost., garantita agli esercenti l'attività sanitaria, opera solo per le condotte istituzionalmente volte a soddisfare le finalità terapeutiche, mentre l'imputato, già condannato per il reato di cui all'art. 348 c.p., si è "avventurato in una lunga e complessa serie di lavori di implantologia", pur privo delle necessarie cognizioni tecniche, malgrado la patologia acuta ed ingravescente della p.o..

- I ricorsi sono fondati.

I principi che regolano la materia sono rinvenibili nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte del 18.12.08, n. 2437, ric. Gulini, che costituisce il punto di approdo di una lunga e complessa elaborazione giurisprudenziale: "Non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l'intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle *leges artis*, si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle

condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso".

Requisiti indefettibili della causa di giustificazione concernente l'attività medico chirurgica sono tanto la condotta "istituzionalmente" rivolta a curare ed a rimuovere un male, quanto il consenso informato del paziente. Entrambi difettano nella specie, secondo quanto pacificamente acclarato nella sede del merito.

L'imputato ha svolto abusivamente la professione medica, sicchè gli interventi sulla P. gli erano preclusi. Nè la scriminante in parola può essergli riconosciuta per il solo fatto di essere intervenuto "chirurgicamente", non essendo l'intervento assistito dal titolo di abilitazione, condizione necessaria di legittimazione dello stesso.

E' un fuor d'opera, pertanto, invocare il difetto di tipicità della condotta o la scriminante dell'attività medico-chirurgica, posto che l'imputato difettava della qualifica professionale postulata dalla suddetta causa di giustificazione.

- Viziato è, poi, il consenso prestato dalla P., cui era stato assicurato che il trattamento di cui necessitava sarebbe stato eseguito dalla titolare dello studio medico, dottoressa G..

- Non può convenirsi, infine, sull'assunto della corte territoriale, secondo cui non sussiste nella specie il dolo integrante il reato di lesioni volontarie, neppure nella forma eventuale, dal momento che l'imputato non volle la malattia, né agì anche a costo di cagionarla, essendo sorretto dalla convinzione di evitare ogni danno alla paziente.

La prospettazione va disattesa sia perchè errata, sia perchè sfornita di adeguata motivazione, nella misura in cui sembra consentire l'esercizio di attività medico-chirurgiche a soggetti privi dell'abilitazione professionale, in ragione della finalità terapeutica da cui gli stessi sono mossi.

In primo luogo va chiarito che prevale nettamente in giurisprudenza l'opinione secondo cui l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 582 c.p. è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di colpire taluno con violenza, di infliggere ad altri una violenta manomissione, non essendo necessario che la volontà dell'agente sia volta alla produzione di conseguenze lesive.

L'esito infausto, la lunghezza del trattamento, la dissimulazione della mancanza della qualifica professionale, la delicatezza e l'invasività degli interventi praticati sulla paziente, soverchiano largamente la "sicumera" del Pa., accreditato immotivatamente dai giudici di merito della "piena convinzione" di evitare danni alla P., senza precisazione alcuna del quadro clinico, delle difficoltà del caso e del grado di esperienza e di "abilità" sul quale il prevenuto faceva affidamento temerario.

Errata appare la decisione impugnata laddove riconosce la natura colposa del reato, essendo state trascurate le molteplici e ineludibili circostanze di fatto emerse, suscettibili di indiziare il dolo che sorregge la condotta della Pa. nella forma c.d. eventuale.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.